

NOVITA' DI FINE 2016

Collegato alla Legge di Stabilità 2017
Legge di Stabilità 2017 in arrivo (CENNI)

Giornata del 29 Novembre 2016

A CURA DEL DOTT. ANDREA CIRRINCIONE

SOMMARIO

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA – ALTRE NOVITA' IVA	4
LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE	4
LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI	7
DEPOSITI IVA	8
ULTERIORI NOVITA' AI FINI IVA.....	9
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	10
INTEGRATIVA A FAVORE	25
RITENUTE D'ACCONTO SCOMPUTO.....	28
RIMBORSI IVA - NUOVO LIMITE DI €. 30.000	29
PRESUNZIONI SUI PRELIEVI	30
PROFESSIONISTI - SPESE PREPAGATE DI TRASPORTO	31
F24 CARTACEO	32
OPZIONI DA TUIR E CEDOLARE SECCA	33
CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA	34
ALTRE SEMPLIFICAZIONI.....	35

FINANZIARIA 2017

CENNO ALLE POSSIBILI NOVITA'

**COLLEGATO ALLA
LEGGE DI STABILITÀ 2017**

(DL 193 del 22/10/2016)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA – ALTRE NOVITA' IVA


LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE


LO SPESOMETRO DIVIENE DA ANNUALE A TRIMESTRALE DAL 2017

Termine: i dati dovranno essere trasmessi telematicamente:

- entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre
- per il solo 2017: il 1° trimestre si invia assieme al 2° trimestre
- ultimo trimestre: entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME			
Semestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	25 luglio 2017	3°	30 novembre
		4°	28 febbraio anno succ.





PROBLEMATICHE

- enti pubblici (in passato esonerati, ma con disposizione transitorie)
- associazioni in regime forfettario L. 398/1991
- operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS
- agricoltori esonerati non operanti in zone “montane”.

DATI DA INVIARE	
a) dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	d) aliquota applicata
b) data ed il numero della fattura	e) Iva imposta
c) base imponibile	f) tipologia dell'operazione



MODALITA' DI INVIO: va emanato apposito Provvedimento di attuazione

soppressa la possibilità di presentazione in **forma "aggregata"**

Scontrini/ricevute fiscali: non sono disciplinate (è probabile lo siano da part del Provvedimento)

BONUS: sono previsti dei crediti d'imposta (di € 100 e di € 50) per l'adeguamento tecnologico.

CONSERVAZIONE DIGITALE (art. 3 DM 17/06/2014)

I relativi obblighi sono **automaticamente soddisfatti** in relazione:


- a tutte le *fatture elettroniche*
- a tutti i documenti informatici **trasmessi tramite il Sistema SDI e "memorizzati dall'Agenzia delle Entrate"** in applicazione dell'obbligo di spesometro trimestrale.

OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017	Opz. trasm. Fatture	Spes. Trimestrale
Esonero Comunicazioni		
Spesometro trimestrale (dovuto quello annuale per. 2016)		-
INTRA2-BIS E INTRA2-quater (dal 2017)		
Comunicazione "black list" (dal periodo 2016 - convers. DL 193/2016)	SI	SI
Contratti di locazione autovetture e di leasing (dal periodo 2017)		
Acquisti di beni da San Marino senza IVA		
Esoneri per professionisti ed imprese minori		
Registrazione delle fatture emesse e degli acquisti	SI	NO
Visto di conformità/prestaz. garanzia (per rimborsi Iva > €. 30.000 - retroattivo)		
Rimborso Iva		
Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi)	SI	NO
Prescrizione annualità (se garantita la tracciabilità di incassi/pagamenti)		
Riduzione di 2 anni (novità ex DL 193/2016) del termine di prescrizione	SI	NO

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE- SCADENZE A REGIME			
Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	16 settembre	4°	28 febbraio anno successivo



SOGGETTI ESONERATI	
➔	contribuenti minimi e forfettari
➔	contribuenti con sole operazioni esenti (medici, ecc.) anche se in dispensa da adempimenti (art. 36-bis)
➔	giornalai e tabaccai con sole operazioni escluse IVA ex at. 74 Dpr 633/72
➔	agricoltori esonerati (art. 34 c. 6 Dpr 633/72)
➔	esercenti attività di intrattenimenti
➔	imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda
➔	associazioni che hanno optato per la L. 398/91

APPARATO SANZIONATORIO ante e post conversione		
	SANZIONI INIZIALI	SANZIONI POST CONVERSIONE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (omesse, incomplete o infedeli)	da €. 5.000 ad €. 50.000 per ciascuna liquidazione	da €. 500 ad €. 2.000 per ciascuna liquidazione (ridotte al 50% se la trasmissione/correzione avviene entro 15 gg dal termine)
SPESOMETRO TRIMESTRALE (omesso, incompleto o infedele)	€. 25 per ciascuna fattura (max €. 25.000)	€. 2 per ciascuna fattura con max €. 1.000 (ridotte al 50% se la trasmissione/correzione avviene entro 15 gg dal termine)

DEPOSITI IVA

Dal 1/04/2017 (va emanato apposito Provvedimento di attuazione):

INTRODUZIONE: ammessa per qualsiasi tipo di bene da parte di qualsiasi operatore (nazionale, UE o extraUE)

ESTRAZIONE: l'Iva:

- **risulta in generale dovuta;** il soggetto che estrae emette una **autofattura** (art. 17 c. 2 Dpr 633/72)
 - che annota nel **solo registro degli acquisti** (non più anche tra le vendite) per esercitare la detrazione, unitamente al versamento del gestore
 - **l'Iva va versata dal gestore del deposito** (con F24 intestato al soggetto che estrae e di cui è solidalmente responsabile) entro il 16 del mese successivo (non si può effettuare alcuna compensazione)
 - è ammesso utilizzare le lettere di intenti (esportatori abituali) al fine di evitare il versamento, per la quale il gestore deve procedere all'ordinario "riscontro telematico"
- **bene introdotto a seguito di precedente acquisto intraUE:** nulla cambia rispetto al passato: la fattura UE integrata dell'Iva va annotata tra gli acquisti e le vendite (non generando alcun debito per Iva).
- **soppresso l'obbligo di anzianità alla CCIAA di > 1 anno, la prova della effettiva operatività e della regolarità Iva.**

ULTERIORI NOVITA' AI FINI IVA

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

E' riproposta la sanatoria delle cartelle di pagamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE CARTELLE:

	ANTE CONVERSIONE	POST CONVERSIONE
SOMME OGGETTO DI DEFINIZIONE	somme affidate ad Equitalia tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015	somme affidate ad Equitalia tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016

TRIBUTI AMMESSI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
imposte (redditi, Iva, Irap, ritenute, ecc.)
contributi previdenziali e assistenziali
tributi comunali
violazioni al codice della strada

SOMME ESCLUSE
dazi e accise (risorse comunitarie)
Iva all'importazione
recupero di aiuti di Stato
ammende/sanzioni per provvedimenti/sentenze penali e Corte dei conti


IMPORTI DOVUTI E IMPORTI SGRAVATI

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE DI PAGAMENTO		
	IMPORTI DOVUTI	IMPORTI ESCLUSI
TRIBUTI e CONTRIBUTI	capitale (imposte/tributi; contributi Inps e Inail)	SANZIONI INTERESSI DI MORA
	interessi da ritardata iscrizione a ruolo	
	aggi (del 6%-8%) ricalcolati sulle somme dovute (capitale + int. rit. Iscr. a ruolo)	
	spese per le procedure esecutive	
	spese di notifica della cartella di pagamento	
Codice della Strada	sanzioni	interessi

AMBITO OGGETTIVO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
CARTELLE DI PAGAMENTO + AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI di Agenzia Entrate/Dogane e Monopoli + AVVISI DI ADDEBITO INPS + INGIUNZIONI ISCALI

SOMME IN VIA DI RISCOSSIONE AL 31/12/2016



INGIUNZIONI FISCALI

Attività di riscossione svolta direttamente dal Comune (o altri soggetti incaricati dall'Ente locale)



Iter di conversione del DL 193/2016: estesa la definizione agevolata anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni.


↓ **ATTENZIONE** ↓

i Comuni dovranno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione, devono adottare appositi regolamenti per disciplinare termini di adesione e modalità di pagamento delle rate.

PIANI DI RATEAZIONI GIA' IN ESSERE

Definizione ammessa► purché versate le rate scadenti fino al 31/12/2016

DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE	vanno scomputati i soli importi già versati a titolo di:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ capitale e interessi inclusi nei carichi affidati ▪ aggio e rimborso spese per procedure esecutive + spese di notifica della cartella di pagamento 	
	restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:	
	- sanzioni incluse nei carichi affidati	- interessi di mora
	- interessi di dilazione per il rateizzo	- sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99
riconducibili, cioè, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione		



Equitalia Nord SpA
Via Solteri 12/B
38121 - Trento


Equitalia

N. rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
10	23/08/2016	€ 616,59	€ 0,00	€ 111,42	€ 28,54	€ 756,55
11	23/09/2016	€ 618,14	€ 0,00	€ 109,87	€ 28,60	€ 756,61
12	23/10/2016	€ 619,74	€ 0,00	€ 108,27	€ 28,67	€ 756,68
13	23/11/2016	€ 621,32	€ 0,00	€ 106,69	€ 28,76	€ 756,77
14	23/12/2016	€ 622,91	€ 0,00	€ 105,10	€ 28,84	€ 756,85
15	23/01/2017	€ 624,50	€ 0,00	€ 103,51	€ 28,90	€ 756,91
16	23/02/2017	€ 626,11	€ 0,00	€ 101,90	€ 28,97	€ 756,98
17	23/03/2017	€ 627,71	€ 0,00	€ 100,30	€ 29,05	€ 757,06

La "Quota capitale" è il totale iscritto a ruolo e, pertanto, include le sanzioni e gli interessi di tardiva iscrizione a ruolo da stornare

La somma degli importi dal 31/12/2016 è dovuta

Vengono meno




DUBBI – LA “RINUNCIA” AI GIUDIZI IN CORSO

La rinuncia riguarda l'intero processo tributario in corso? O questo prosegue essendo definita la sola somma iscritta nel ruolo provvisorio?

ITER PROCEDURALE della ROTTAMAZIONE


31/03/2017

Data entro il contribuente deve inviare il mod. "DA1" ad Equitalia per la richiesta di rottamazione



31/05/2017


Data entro cui Equitalia SPA (o Riscossione Sicilia spa) **comunicerà al contribuente l'accoglimento o meno dell'istanza.**
In caso di **accoglimento**, entro la stessa data verrà fornito al contribuente un **prospetto** con il quale si indicano le somme da versare.



Data variabile

Data entro cui si dovrà procedere al pagamento:


- delle intere somme dovute
- della 1° rata delle somme dovute.



Max 5 rate di cui:

3 nel 2017: Lug./Set./Nov. (almeno il 70%)

2 nel 2018: Apr./Set. (30% residuo)



COMPLAZIONE DEL MOD. DA1

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	097 2015 00939111 13	7	
2	097 2013 00005241 24	8	
3	097 2010 00004821 25	9	
4		10	
5		11	
6		12	

Cartella di pagamento

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

Ente: la Equitalia Sui SpA Agente della riscossione - prov. di Roma Via Cristoforo Colombo 265 00147 ROMA

in incarico di:
 Agenzia delle Entrate
 Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri

DESTINATARIO
 Gentile
 Sig. ROSSI MARIO

Cod. Fis. R05MBA50A01HG61X

Num. schiera 02654

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

A seguito delle verifiche effettuate dall'entità sopra indicata, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto sono stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere inviati direttamente a tale entità poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
Agenzia delle Entrate	2.877,38
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri	147,17
	dati di notifica 0,88
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 3.000,43


*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per le taglie o sudazioni vedere pagina seguente)

Avviso di accertamento esecutivo

	Equitalia	
	Equitalia Nord SpA Viale dell'Innovazione 1/b 20126 MILANO MI	0011201600000155000
R	 67218900000 - 1	Gentile ROSSI MARIO
Raccomandata n. 67218900000 - 1		
Documento n. 0011201600000155000		
Riferimento interno n. 69716010000000001000		
Codice fiscale		
Oggetto: avviso di presa in carico.		
Gentile		
		Riferimento interno n. 69716010000000001000
Le comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e successive modificazioni e integrazioni, in data 15/04/2015 l'Agenzia delle Entrate ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento numero TK J0141C02008/24 notificatoLe dalla stesse Agenzia delle Entrate il 29/12/2014.		
Ciò premesso, La invitiamo a prendere visione di quanto indicato nella sezione sottostante dove troverà tutte le informazioni necessarie per il pagamento e per contattarci.		
Accluso alla presente troverà, per Sua comodità, il modulo RAV dell'importo ² di Euro		
Distinti saluti. MILANO,		
		L'Agente della riscossione Equitalia Nord SpA per la provincia di Milano


Avviso di addebito INPS

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000 ROSSI MARIO

Formato il 23 gennaio 2015



Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

LA SEDE DI

AVVISA

La Spett. **ROSSI MARIO**
codice fiscale **RSSMRA50A01H501X**
matricola **0123456789**

**Di aver proceduto al controllo della posizione contributiva sopra riportata
relativamente a: DA 08/2014 A 10/2014**

Il presente atto, riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti

per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di
riscossione, di: **€ 3.700,00**

Il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI
IMPORTI DOVUTI".

DEFINIZIONE PARZIALE - IDENTIFICATIVO DEL CARICO

Definizione di tutte le somme competenza di uno stesso Ente all'interno della cartella

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	112 2015 00005387 36	7	
2	112 2013 00005241 24		Definite integralmente
3	112 2010 00004821 25		
4		10	
5		11	
6		12	

Numero dalla cartella/avviso per i quali s'intende fruire della definizione parziale

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico
1	Ruolo n. 2015/250731

Ente che ha emesso il ruolo
 Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni
 Via di Settebagni 284 00128 ROMA RM

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. CONTROLLO MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
 Dichiarazione modello UNICO/2012 presentata per il periodo d'imposta 2011.
 Spese dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 2003 e/o dell'art.54 bis del D.P.R. n.630 del 1972.
 Comunicazione di imposta in data 14-03-2014 (con codice estorsione 0451-1810) consegnata in data 22-05-2014.
 Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposta l'eventuale ispezione delle somme non dovute purché il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2015/250731

→

Ruolo n. 2015/250731

Mese esecutivo in data 20-01-2015.
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è NOME COGNOME
 Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 3 - Settebagni, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2011	3103 Imposte sul valore aggiunto, arretrate e arretrati versamenti	21,65	1,09	1,81
2	2011	3403 (IVA) sanzione penitenziaria arretrate e arretrati versamenti	4,80	0,10	0,14
3	2011	2118 (IVA) interessi arretrate e arretrati versamenti	1,27	0,04	0,14
4	2011	2114 (IVA) interessi arretrate e arretrati versamenti	0,90	0,04	0,07
Totale			33,12	1,48	2,16
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 33,61	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro 34,68	

Definizione solo di alcune somme di competenza di uno stesso Ente all'interno della singola cartella

(Es.: 2 contravvenzioni stradali)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA							
CODICE FISCALE: R55MRA50A01H501X				REGIONE O ZONA:			
NUMERO CARTELLA: 122 2015 00112233 44				GRUPPO: 0099			
n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compenzi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/005100	5242	2011	1	79,50	3,70	VE2011/12345 27012012AL470AA
2	2015/005100	5243	2011	1	47,70	2,22	VE2011/12345 27012012AL470AA
3	2015/005100	5354	2011	1	17,90	0,83	VE2011/12345 27012012AL470AA
4	2015/005100	5242	2011	1	79,50	3,70	VE2011/7890 12082011AL470BB
5	2015/005100	5243	2011	1	55,55	2,59	VE2011/7890 12082011AL470BB
6	2015/005100	5354	2011	1	17,70	0,83	VE2011/7890 12082011AL470BB
					5,88		(dette di notifica della presente cartella)
Totale					298,15	19,75	
Importo totale della cartella							euro 317,90
Pagamento rata unica							euro 317,90

Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)	
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/12345	27012012AL470AA
VE2011/7890	12082011AL470BB
VE2011/7890	12082011AL470BB
VE2011/7890	12082011AL470BB

N.B. Laddove non si inseriscano queste informazioni, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riguarda tutti i debiti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.L. n. 193/2016, presenti nelle cartelle/avvisi indicati nel prospetto a pagina 1 del modulo.



DUBBI – PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

La **presentazione del mod. DA1 “perfeziona” la procedura?**

La scelta per la rottamazione è **revocabile?** Se sì, lo è solo entro il 31/03/2017?

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi nel mod. DA1

Divieto (relativamente ai carichi definibili):

- **di avviare nuove azioni esecutive**
- **di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche** (fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione)
- **di proseguire le procedure di recupero coattivo** precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Esempio 1 – CARTELLA DI PAGAMENTO CON IMPOSTE E SANZIONI

	CARTELLA DI PAGAMENTO	CON LA ROTTAMAZIONE
Irpef	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Addizionale regionale	€ 330,00	€ 330,00
Addizionale comunale	€ 350,00	€ 350,00
Sanzioni	€ 10.000,00	-
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	€ 100,00	€ 100,00
Aggio riscossione	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Interessi di mora	€ 1.340,00	-
Spese di notifica	€ 10,00	€ 10,00
Totale	€ 23.630,00	€ 12.290,00

Esempio 2 – CARTELLA DI PAGAMENTO CON SOLO SANZIONI

	CARTELLA DI PAGAMENTO	CON LA ROTTAMAZIONE
Sanzioni	€ 1.000,00	-
Aggio riscossione	€ 80,00	€ 80,00
Spese di notifica	€ 10,00	€ 10,00
TOTALE	1.090,00	90,00

Esempio 3 – ROTTAMAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO CON CONTRIBUTI INPS

	CARTELLA DI PAGAMENTO	CON LA ROTTAMAZIONE
Contributi INPS	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sanzioni	€ 12.000,00	-
Interessi di mora	€ 2.500,00	
Aggio riscossione	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Spese di notifica	€ 10,00	€ 10,00
TOTALE	36.110,00	21.610,00

CONTENZIOSO – ESEMPIO (si presume che la rinuncia al giudizio comporti soccombenza):

Srl è stata oggetto di un accertamento che ha contestato una somma complessiva di € 200.000, così composta: **IRES € 100.000 + € 90.000 sanzioni + € 8.000 interessi.**

Si prospettano le diverse soluzioni possibili a seconda del comportamento tenuto dalla Srl:

a) in assenza di ricorso: è stata iscritta a ruolo la somma di 100.000 imposta + 90.000 sanzioni + € 10.000 interessi + € 12.000 aggio (6% x € 200.000); la rottamazione della cartella col **pagamento di € 114.480** (100.000 imposta + 8.000 di int. rit. iscr. + aggio 6% su tali somme) definisce la posizione del contribuente (occorre valutare le probabilità di vittoria in contenzioso)

b) in pendenza di ricorso in CTP:

- il contribuente deve € 36.667 (1/3 imposta + relativi interessi) a titolo provvisorio; la rottamazione di questi ultimi importi costa € 36.000 (33.333 per 1/3 imposta + 2.667 per 1/3 int. di rit. iscriz.)
- la rinuncia al contenzioso comporta l'obbligo di pagare tutti gli importi residui: 67.667 imposta + 90.000 sanzioni (dovrebbero essere dovute per l'intero, salva diversa futura interpretazione dell'Agenzia) + 5.333 interessi ritardata iscrizione + 2.000 interessi di mora + 9.840 aggio = € 173.840

per un totale di € 209.840 (non conveniente)

c) in pendenza di appello in CTR: si torna in situazioni analoghe al caso b) precedente; infatti laddove il contribuente sia risultato:

- vittorioso in CTP: l'ufficio non ha iscritto a ruolo alcunché e, dunque, il contribuente che rinuncia al contenzioso sarà tenuto al versamento dell'intero accertamento
- soccombente in CTP:
 - l'ufficio ha iscritto a ruolo (sommando il versamento provvisorio in pendenza di 1° grado) i 2/3 di tutte le somme (66.667 imposta + 60.000 sanzione + 5.333 int. rit. iscr. + 1.333 int. di mora + 8.000 aggio); la rottamazione della cartella costa € 76.320 (imposta + int. rit. iscr. + aggio su di essi)
 - rinuncia al contenzioso: tornano ad essere dovute tutte le differenze rispetto agli importi originari dell'accertamento (per € 135.680)

per un totale di € 212.000 (non conveniente)

d) in pendenza di ricorso in Cassazione: valgono concetti del tutto analoghi all'appello pendente in CRT (in luogo dei 2/3 in caso di soccombenza si applica il 100% di tali importi (nulla cambia in caso di contribuente vittorioso in CTR).

INTEGRATIVA A FAVORE

Art. 5 DL 193/2016: i contribuenti possono presentare la dichiarazione integrativa "a favore" entro gli stessi termini per l'invio della dichiarazione integrativa a "sfavore".



art. 43, D.P.R. 600/1973	Ordinariamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria
art. 57, D.P.R. n. 633/1972	Ordinariamente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

ESEMPIO: INTEGRATIVA "A FAVORE" UNICO 2016

ANTE DL 193/2016	POST DL 193/2016
Con la precedente normativa il modello UNICO 2016 si poteva integrare "a favore" del contribuente solo entro il 30.09.2017	Con la nuova normativa il modello UNICO 2016 si può integrare "a favore" del contribuente fino al 31.12.2021



TERMINI DI ACCERTAMENTO

PERIODO D'IMPOSTA 2015 E SUCCESSIVI	31.12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione
PERIODI D'IMPOSTA ANTECEDENTI AL 2015	31.12 del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione

I TERMINI PER INTEGRARE A FAVORE	Periodi d'imposta fino al 2014	
	UNICO 2012	31.12.2016
	UNICO 2013	31.12.2017
	UNICO 2014	31.12.2018
	UNICO 2015	31.12.2019
	Periodi d'imposta dal 2015 in poi	
	UNICO 2016	31.12.2021
	UNICO 2017	31.12.2022
	UNICO 2018	31.12.2023

UTILIZZO DEL CREDITO

IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E SOSTITUTI		IVA	
Il credito riveniente (minor debito o maggiore credito rispetto alla Dichiarazione originaria) può essere utilizzato in modo differenziato a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata:		Viene disciplinata solo l'ipotesi del credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa entro il "termine breve" (quello per l'invio della Dic. del periodo successivo)	
oltre il "termine breve"	nel "termine breve"	oltre il "termine breve"	nel "termine breve"
in F24 per compensare debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa	secondo le modalità ordinarie	COME PER LE INTEGRATIVE SUI REDDITI (si ritiene si applichi il requisito sub c) a fianco)	Il credito IVA riveniente può essere: a) portato in detrazione in liquidazione periodica/dichiarazione annuale b) utilizzato in compensazione in F24 c) essere chiesto a rimborso , ma nel rispetto dei requisiti dell'art. 30 Dpr 633/72

CONVERSIONE DL 193/2016



eliminato l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa già utilizzato in compensazione.



possibilità di far valere, anche in sede di adesione con l'Ufficio o di contenzioso, eventuali errori di fatto o di diritto che abbiano comportato un maggior debito/minor credito

ERRORI DI COMPETENZA:

Nulla si modifica in relazione alla particolare procedura prevista dalla CM 31/2013.

Dichiarazioni omesse:

Permane la impossibilità di presentare la dichiarazione spirati 90 gg dal termine.

RITENUTE D'ACCONTO SCOMPUTO

In relazione ai redditi **tassati per competenza**, in caso di:

- ➔ ritenute subite nell'anno successivo (es: 2017) a quello di competenza dei redditi (2016)
- ➔ ma anteriormente alla presentazione della relativa dichiarazione (30/09/2017)

il contribuente può **scegliere se scomputarle**:

- non più solo **dall'imposta del periodo di competenza** dei redditi (in Unico 2018)
- ma anche **dall'imposta del periodo nel quale le ritenute sono state operate** (in Unico 2018).

N.B.: rileva solo per gli agenti e le imprese che hanno subito le ritenute dai condomini o dalle banche (per lavori di ristrutturazione/riqualificazione energetica), non per i professionisti

Esempio1 Avvocato emette una parcella a dicembre 2016 per €. 1.000, **pagata il 31/12/2016**. Il professionista:

- tenuto ad indicare il reddito di € 1.000 a quadro RE in Unico 2017
- deve continuare scomputare la ritenuta di € 200 in Unico 2017.

Ove il pagamento della parcella fosse intervenuto a gennaio 2017, sia il reddito che la relativa ritenuta vanno indicati in Unico 2018

Esempio2 Agente di commercio matura una provvigione a dicembre 2016, **pagata a febbraio 2017**, al netto della ritenuta del 23% sul 50% del compenso.

L'imprenditore, tenuto ad indicare il reddito a quadro RF/RG in Unico 2017 (per competenza), potrà scomputare la ritenuta, alternativamente:

- **in Unico 2017** (posto che la ritenuta è stata operata a febbraio, dunque ante 30/09/2018)
- oppure, **a sua scelta, in Unico 2018** (anno in cui la ritenuta è stata operata).

Esempio3 Nell'Esempio2 si ponga ora che il mandante abbia pagato la provvigione a ottobre 2017. In tal caso:

- nulla cambia in relazione al periodo d'imposta in cui dichiarare la provvigione (il 2016)
- la ritenuta potrà essere scomputata **solo in Unico 2018**.

RIMBORSI IVA - NUOVO LIMITE DI €. 30.000

Previgente disciplina:

RIMBORSO IVA ≤ €. 15.000		<u>NESSUN ADEMPIMENTO</u>
RIMBORSO IVA > €.15.000	a <u>SOGGETTI "NON A RISCHIO"</u> (in assenza dei casi successivi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VISTO DI CONFORMITÀ (o firma del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) al mod. Iva/mod. TR ▪ DICH. SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
	a <u>SOGGETTI "A RISCHIO"</u> per presenza di anche un solo caso tra i seguenti:	PRESTAZIONE DI <u>GARANZIA</u>
	a) attività d'impresa da meno di 2 anni (tranne le <i>start up</i> innovative)	PROCEDURA SEMPLIFICATA – ESONERO DA GARANZIA: - se rimborso < 10% di tutti versamenti tributari e contributivi - affluiti nel conto fiscale - nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso
	b) avvisi di accertamento nei 2 anni antecedenti > determinate soglie	
	c) presenta la dichiarazione/istanza priva del visto di conformità (o sottoscrizione sostitutiva) o non presenta l'atto di notorietà	
	d) chiede il rimborso per cessazione dell'attività	


Attuale disciplina (si ritiene retroattiva):

RIMBORSO IVA ≤ €. 30.000		<u>NESSUN ADEMPIMENTO</u>
RIMBORSO IVA > €.30.000	a <u>SOGGETTI "NON A RISCHIO"</u> (in assenza dei casi successivi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VISTO DI CONFORMITÀ (o firma del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) al mod. Iva/mod. TR ▪ DICH. SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
	a <u>SOGGETTI "A RISCHIO"</u> per presenza di anche un solo caso tra i seguenti:	PRESTAZIONE DI <u>GARANZIA</u>
	come in precedenza	PROCEDURA SEMPLIFICATA – ESONERO DA GARANZIA: come in precedenza


N.B.: nulla cambia per le compensazioni (permane il limite di €. 15.000 per il visto di conformità).

PRESUNZIONI SUI PRELIEVI

Previgente disciplina:



Attuale disciplina (si ritiene non retroattiva):




DUBBI: la presunzione opera solo per lo splafonamento dal limite o per l'intera somma?

Opera anche sui mesi successivi?

PROFESSIONISTI - SPESE PREPAGATE DI TRASPORTO

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO – DAL 2015



SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO – DAL 2017

Non sono mai state oggetto della particolare procedura di riaddebito ex DL 233/2006; tuttavia:

- la spesa sostenuta dal committente era “compenso in natura” (Iva e ritenuta), divenendo così deducibile
- attualmente non più (non è né componente positivo di reddito né negativo).

L’art. 54 c. 5 Tuir:

- **non fa più riferimento alle spese “sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate”**
- ma a quelle **“acquistate direttamente dal committente”**; a tal fine si deve ritenere che non rilevi più che la fattura sia pagata direttamente dal committente, ma il solo fatto che la fattura sia intestata al committente.

F24 CARTACEO

Previgente disciplina:

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	totale	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	(non rileva)	Entratel / Fisconline remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	
		SENZA COMPENSAZIONE	> € 1.000
		≤ € 1.000	

Attuale disciplina:

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	totale	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	(non rileva)	Entratel / Fisconline remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	
			SENZA COMPENSAZIONE

OPZIONI DA TUIR E CEDOLARE SECCA

REGIMI SPECIALI DI TASSAZIONE

TRASPARENZA

CONSOLIDATO

TONNAGE TAX

DAL PERIODO
D'IMPOSTA 2017



NESSUN OBBLIGO DI
RINNOVO DELLE
OPZIONI



FUORIUSCITA SOLO
PER REVOCA

N.B.: MANCA L'IRAP A VALORI DI BILANCIO

CEDOLARE SECCA



OMESSA REGISTRAZIONE
DELLA PROROGA DEL
CONTRATTO



NESSUNA
DECADENZA
DALLA CEDOLARE



SE SI TIENE UN
COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE

SANZIONE €. 100

CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA

Omesso/errato invio delle variazioni dati Iva entro 30 gg: sanzione da **€500** a **€2.000**

Chiusura d'ufficio della partita IVA (art. 35 c. 15-quinquies Dpr 633/72)

L'Ufficio:

- individua coloro che non paiono più operare nell'ambito di un'attività d'impresa/lavoro autonomo
- per il fatto di non aver esercitato:
 - **nei 3 anni precedenti**
 - **attività d'impresa o professionale.**

In passato:

a)	inviava una comunicazione con la quale si invita il contribuente ad evidenziare elementi non considerati entro i 30 gg successivi al ricevimento della comunicazione
b)	in assenza di rilievi, lo invitava a regolarizzare l'omissione versando la sanzione di €167 .

Attualmente:

procederà alla cessazione **senza contraddittorio** e **senza applicazione di sanzioni**.

Con Provvedimento saranno **individuati criteri e modalità di applicazione delle nuove norme**.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI

STUDI DI SETTORE: dal periodo d'imposta 2017 è disposta:

- **la definitiva abrogazione degli studi di settore**
- con l'introduzione degli "indici di affidabilità" dei contribuenti

Questi ultimi saranno individuati con apposito DM, prevedendo livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (riduzione del periodo di prescrizione delle annualità).

AVVISI DI ACCERTAMENTO TRAMITE PEC: a partire dal 1° luglio 2017:

- gli avvisi di accertamento
- gli atti di rettifica delle rendite catastali
- gli atti relativi alle accise

potranno (facoltà) essere notificati anche attraverso **posta elettronica certificata:**

- per **imprese e professionisti** iscritti in Albi/elenchi istituiti per legge
- per soggetti che lo richiedono (previa iscrizione della PEC alla banca dati INI – PEC o con delega al proprio professionista/familiare).

E' prevista un procedura di "compiuta giacenza" dell'atto presso il sito internet della società InfoCamere Spa (15° giorno dalla pubblicazione su tale sito, che avviene entro il 2° giorno successivo a quello di deposito) in caso di indirizzo di posta elettronica non valido o saturo.

SOSPENSIONE FERIALE PER AVVISO BONARI E QUESTIONARI

- **questionari:** dal 1° agosto al 4 settembre vengono sospesi i termini per la **trasmissione dei documenti richiesti ai contribuenti** (controllo formale art. 36-ter, ecc.)
- **avvisi bonari:** dal 1 agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per il pagamento
- **accertamento con adesione:** il termine di sospensione (90 giorni) in caso di proposizione dell'adesione da parte del contribuente si cumula alla "pausa estiva" (dal 1/08 al 31/08).

STOP AL TAX DAY: slitta al **30 giugno** il pagamento delle imposte risultanti dal Modello UNICO (mentre resta confermata la scadenza del 16 giugno per IMU e TASI).

N.B.: il differimento (alla fine del mese in luogo del 16 del mese) **non trova applicazione** per le **scadenze dei soggetti passivi Iva delle eventuali rate** (fino al mese di novembre) con cui si è scelto di versare il saldo e l'acconto delle imposte

CONSEGNA CUD AL 31 MARZO: slitta **dal 28 febbraio al 31 marzo** il termine per la consegna da parte del datore di lavoro della certificazione UNICA (non si modifica il termine del 7 marzo per l'invio telematico)

IVIE: non andranno più indicati in Unico gli immobili posseduti all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta

ACQUISTI DA SAN MARINO: è **soppressa** (da subito) la comunicazione degli acquisti senza IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani.

CONTRIBUENTI FORFETTARI: vengono introdotti dei vincoli alla effettuazione di **esportazioni**, cessioni assimilate e **servizi internazionali** (si noti che per i contribuenti minimi permane il divieto), che saranno disciplinati da un prossimo DM.

DISEGNO DI LEGGE
LEGGE DI STABILITÀ 2017

PRINCIPALI MISURE CHE POTREBBERO ESSERE INTRODOTTE

Detrazioni del 50% e del 65% - le proroghe

Note di variazione art. 26 DPR 633/1972 - possibile ritorno al passato

Contribuenti semplificati e opzione per il regime di cassa

Super ammortamento ed iper-ammortamento

Regime forfettario - possibili modifiche

Assegnazione, estromissione dell'immobile dell'impresa individuale e trasformazione agevolata